

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI OROSEI E
..... PER LA GESTIONE DEI
CORSI DI MUSICA STRUMENTALE, VOCALE E CORALE PER IL
PERIODO DI 1 ANNO SCOLASTICO, RINNOVABILE, DEL SERVIZIO
COMUNALE DENOMINATO “SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI OROSEI”**

L'anno) il giorno _____, del mese di
_____ nella residenza municipale

TRA

1) il COMUNE DI OROSEI, rappresentato da

E

2), successivamente
denominato gestore.

Considerato che:

- Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. del è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio unitamente al relativo capitolato prestazionale ed allo schema di convenzione da stipulare con il soggetto gestore;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. del è stato approvato l'esito della procedura pubblica di cui sopra, nella quale è stato individuato il soggetto gestore nella

ART. 1 – OGGETTO -

Il Comune di Orosei affida a..... che accetta, la gestione della Scuola Civica di Musica di Orosei, alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara e del capitolato d'appalto.

ART. 2 DURATA E VALORE DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà una durata di 1 anno scolastico, eventualmente rinnovabile, decorrenti dal 2017/2018.

L'importo annuale presunto dell'appalto è pari a € 95.000,00 fino ad un massimo di € 190.000,00 per l'eventuale rinnovo di altra annualità.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad osservare quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto ed in particolare a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione da parte del gestore ed a collaborare con il medesimo per tutte le attività che possano valorizzare l'immagine e l'attività della scuola e del Comune di Orosei.

A riconoscere al gestore un compenso onnicomprensivo annuo variabile determinato come previsto dal capitolato d'appalto come voce di segreteria.

Le somme di cui sopra verranno versate al gestore in apposito conto corrente dedicato, con le modalità indicate all'art. 10 del capitolato d'appalto.

Qualora il gestore, nell'ambito della sua attività programmatica, preventivamente approvata dal Comune, reperisca ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione di corsi, progetti speciali e/o collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private, le stesse dovranno essere ovviamente contenute nel piano finanziario del progetto annuale e nel bilancio del soggetto gestore.

ART. 4 – IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore s'impegna ad osservare pedissequamente quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto ed in particolare negli articoli 6, 8 e 9 dello stesso.

Potrà, altresì, organizzare eventi musicali in accordo con l'Amministrazione Comunale, comunicando alla stessa, le date concordate dei tradizionali saggi di fine anno ed altre eventuali iniziative da programmare.

ART. 5 USO LOCALI:

I locali sede dei corsi dovranno essere messi a disposizione del Comune e utilizzati per le attività didattiche programmate. Per altri utilizzi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al direttore della Scuola.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

Le clausole di risoluzione del contratto e di recesso sono disciplinate dall'art. 12 del capitolato d'appalto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art..

ART. 7 – CONTROVERSIE

Le controversie restano disciplinate dall'art. 15 del capitolato d'appalto.

ART. 8 PRIVACY

Il gestore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il gestore indicherà il responsabile della privacy, e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore/contraente:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari), e come tali soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o di integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;

- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.”

ART. 9 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora il gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART. 11 SPESE E NORME DI CHIUSURA

La presente convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di registrazione solo in caso d'uso. La prestazione oggetto del presente contratto rientra tra quelle indicate all'art.10 comma 27 ter del DPR N°633 del 26/10/1972.

La presente convenzione è estesa su un numero di quattro pagine intere.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Orosei

Per il Gestore